



8. modifica della delibera di determinazione del compenso del liquidatore;
9. adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Con il proprio diniego di iscrizione, comunicato in data 11 novembre 2020 (doc. 2), il Notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni assunte dalla citata assemblea del 18.11.2020, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la *“riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere durante la fase liquidatoria;*
- la fattispecie *“potrebbe essere ricondotta alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di delibera, del c.d. “abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza”.*

Con il ricorso in esame il liquidatore rappresenta che il deliberato aumento di capitale è funzionale al reperimento di nuova liquidità per l'*“indispensabile espletamento di ogni fase prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio sociale”*, posto che *“le casse della Società, posta in liquidazione nel maggio 2019, risultavano essere pressoché vuote”.*

A conferma della suddetta esigenza precisa che *“ad oggi i soci hanno provveduto ad effettuare versamenti in conto ricostituzione capitale sociale per un importo superiore ad euro 50.000,00, raggiungendo la soglia di legge”.*

Pertanto chiede di ordinare *“alla Camera di Commercio di Brescia di procedere all’iscrizione nel registro delle Imprese dell’integrale contenuto del verbale dell’assemblea straordinaria”* del 18 novembre 2020.

2. Il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente non sono emersi motivi per negare l’iscrizione nel Registro delle Imprese di quelle delibere, assunte dall’assemblea straordinaria del 18.11.2020, il cui contenuto non è neppure astrattamente affetto dalle potenziali criticità segnalate dal Notaio verbalizzante: si fa riferimento alle delibere individuate ai punti 1, 2, 8 e 9 dell’ordine del giorno, come sopra richiamate.

Con riguardo alle delibere, invero aventi oggetto unitario, individuate ai punti 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno (riduzione del capitale sociale per perdite nella misura di cui all’art. 2447 c.c., con contestuale aumento fino a euro 60.000,00 nel rispetto del diritto di opzione e con delega al liquidatore per l’assegnazione della parte inoptata) il Collegio ritiene opportuno evidenziare, a livello generale, che eventuali vizi idonei a determinare l’annullabilità della delibera esulano, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c., atteso che la delibera annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare l’azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.

Al riguardo, pur non sfuggendo al Collegio che alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, in punto di responsabilità disciplinare del notaio verbalizzante, hanno richiamato il dovere di rifiutare l’iscrizione di delibere inficiate da *“vizi manifesti”*, ancorché rilevanti sotto il profilo della mera annullabilità, valorizzando il ruolo di garante della legalità formale e sostanziale attribuito dalla legge al notaio in ambito societario, non è tuttavia revocabile in dubbio come la verifica della concreta ricorrenza della fattispecie dell’abuso del diritto (qui evocata), alla luce della complessità dell’accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, possa difficilmente conciliarsi con la sommarietà del procedimento di controllo di conformità previsto dall’art. 2436 c.c., da effettuare entro trenta giorni dalla verbalizzazione.

Con riguardo all'ulteriore criticità rilevata dal Notaio, il quale in sostanza ritiene il contenuto delle deliberazioni in esame estraneo alle finalità conservative tipiche della liquidazione, il Collegio osserva che, come sostenuto in dottrina, la fase liquidatoria non osta di per sé all'ammissibilità di un aumento di capitale a pagamento, nella misura in cui le risorse aggiuntive ottenute mediante l'operazione siano destinate a fini compatibili con il programma di liquidazione, quali ad esempio il pagamento dei creditori sociali o l'avvio di iniziative nei confronti dei debitori volte al recupero dei crediti.

Nel caso in esame il ricorrente ha illustrato le esigenze sottese alla ricapitalizzazione, evidenziando la pendenza di contenziosi per il recupero di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei creditori sociali, esigenze risultanti altresì dal verbale assembleare. Posto che ai presenti fini l'aumento di capitale si presenta quale operazione neutra sotto il profilo funzionale, ancorché le risorse necessarie alla liquidazione possano in astratto essere reperite altrimenti (es. versamenti dei soci non imputati a capitale sociale) il Collegio non ravvisa, allo stato degli atti, motivi ostativi all'iscrizione delle delibere individuate ai punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno, impregiudicata la facoltà per il socio dissenziente di esercitare i propri diritti di azionista nelle opportune sedi.

Considerazioni diverse vanno svolte con riferimento alle rimanenti delibere in esame (nn. 6 e 7 dell'odg): tanto la *“delega al liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione”* quanto la *“delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.”* costituiscono deliberazioni la cui pertinenza alla fase liquidatoria appare invero sfuggente, atteso peraltro che le relative motivazioni non sono state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso per cui si procede.

Con riferimento alla prima delibera, a tacer della dubbia applicabilità dell'art. 2443 c.c. alla fase liquidatoria, stante la complessità del giudizio di compatibilità previsto dall'art. 2488 c.c., è dirimente osservare come le *“necessità della liquidazione”* siano prospettate come meramente future ed eventuali, quindi inidonee a giustificare il conferimento, allo stato attuale, della delega.

Ancor più problematica appare la seconda delibera: i vantaggi potenzialmente derivanti per la società dall'acquisto di azioni proprie in una situazione ordinaria non sono concretamente percepibili durante la fase liquidatoria, mentre i correlati rischi permangono intatti. Premesso che il ricorrente non ha illustrato le ragioni alla base dell'operazione, rimaste inesplorate anche all'interno del verbale assembleare, il Collegio non può esimersi dall'osservare come l'investimento di risorse della società in azioni proprie non sia coerente con il quadro (pacifico) di carenza di liquidità che ha portato i soci a deliberare il citato aumento di capitale, dovendosi destinare gli *asset* patrimoniali in via esclusiva alla realizzazione del programma liquidatorio.

Alla stregua di quanto sopra osservato il ricorso va accolto parzialmente, disponendo l'iscrizione del Registro delle Imprese delle delibere approvate dall'assemblea straordinaria del 18.11.2020, ad eccezione di quelle individuate ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno.

Non sorge l'esigenza di una pronuncia sulle spese, data la natura del procedimento.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, visto l'art. 2436 c.c., accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle delibere individuate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 18.11.2020 di [REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, disponendone l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Nulla sulle spese.

Decreto immediatamente efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.



Si comunichi alle parti e al P.M.

Brescia, 12 febbraio 2021

Il Presidente

Raffaele Del Porto

4

